



European Trade Union Confederation (ETUC)
Confédération européenne des syndicats (CES)

Bruxelles, 19 settembre 2008

Corte di giustizia delle Comunità europee: quattro recenti sentenze e argomenti in favore di una clausola di progresso sociale

Signor Presidente,

Nel nostro recente incontro, avete invitato la CES a esporre in forma scritta le nostre preoccupazioni in merito a quattro recenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee che, a nostro avviso, indeboliscono i diritti dei lavoratori – ed ad esporre i nostri argomenti in favore di una clausola di progresso sociale. Vorremmo ringraziarvi per aver ricevuto la nostra delegazione e per aver risposto alle nostre preoccupazioni in merito a tale questione, che avete qualificato come “importante”.

Le decisioni prese in questi quattro casi hanno provocato una diffusa preoccupazione nel mondo sindacale europeo ed stanno influenzando negativamente sul sostegno dei sindacati all’Unione europea. Tali sentenze spiegano (in parte) il rifiuto degli irlandesi al Trattato di Lisbona. E in un caso – il caso Laval – stanno rendendo ancora più problematica la ratifica del Trattato di Lisbona per la Svezia.

Gli effetti delle sentenze della Corte di giustizia

Per la CES ed i suoi membri, l’esito di questi casi rappresenta una sfida importante, per sapere come stabilizzare e difendere le norme sul lavoro nell’era della globalizzazione. Secondo la CES non ha riconosciuto a sufficienza il compito dei sindacati di difendere i propri iscritti, ed i lavoratori in generale, da una concorrenza sleale sui salari e sulle condizioni di lavoro, di lottare in favore della parità di trattamento tra i lavoratori immigrati ed i lavoratori locali, e adottare le misure atte a migliorare le condizioni di vita e lavoro in tutta Europa. Tutti i sindacati europei condividono questo interesse e questa preoccupazione, sia nei “vecchi” che nei “nuovi” Stati membri.

Inoltre, la Corte di giustizia ha limitato la facoltà degli Stati membri di salvaguardare il ruolo della contrattazione collettiva e della legislazione interna in merito alla crescente mobilità transfrontiera sia dei lavoratori che delle imprese.

Queste sentenze mettono innanzi tutto in luce alcune fondamentali debolezze del quadro giuridico attuale (dei Trattati e delle Direttive) a livello comunitario, su cui può essere utile soffermarsi:

- 1) la Corte di giustizia sembra confermare una gerarchia di norme (nei casi Viking e Laval) in cui le libertà del mercato occupano il gradino più alto della gerarchia e la negoziazione e le azioni collettive il secondo posto. Sebbene le azioni collettive siano riconosciute come un diritto fondamentale in grado di limitare le libertà fondamentali, il loro esercizio deve essere conciliato con il diritto comunitario e deve essere

giustificato, appropriato e proporzionale. Ciò significa che il movimento sindacale è limitato nella risposta che può dare ad un esercizio illimitato delle disposizioni sulla libera circolazione delle imprese che apparentemente non necessita di alcuna giustificazione. È un fatto, inoltre, che la Corte di giustizia ha attribuito un “effetto orizzontale diretto” alle quattro libertà del Trattato, tutte le imprese coinvolte in una controversia di natura transfrontaliera potranno ora servirsi di queste sentenze contro le azioni sindacali, affermando che tali azioni non sono giustificate o sono “sproporzionate”. Se a ciò si aggiunge che in molti Stati membri è molto semplice ottenere ingiunzioni dei tribunali su richiesta di una delle parti e bloccare così l’azione dei sindacati (perché altrimenti essi rischierebbero di pagare ingenti risarcimenti per danni), diviene chiaro che i casi della Corte di giustizia potrebbero avere un impatto negativo sull’equilibrio tra capitale e lavoro.

- 2) la Corte di giustizia ha interpretato la direttiva sul distacco in maniera eccessivamente restrittiva. Da un lato ha limitato le possibilità dei sindacati (nel caso Laval) di adottare misure contro la concorrenza sleale sui salari e le condizioni di lavoro e di garantire nel Paese ospite un eguale trattamento ai lavoratori locali e migranti. Nello specifico, saranno illegali le misure messe in atto dai sindacati per elevare le condizioni di lavoro di questi lavoratori oltre le disposizioni minime previste dalla direttiva sul distacco. Come voi constaterete, saranno in molti coloro che vi scorgeranno una licenza concessa agli imprenditori affinché assumano i lavoratori attraverso subappaltatori o agenzie straniere, per pagargli al di sotto degli standard locali, ed una minaccia diretta alle condizioni di lavoro sancite dalla contrattazione collettiva per i lavoratori nazionali. Dall’altro lato limita il margine di manovra degli Stati membri (nel caso Rüffert e nel caso Commissione contro Lussemburgo) nell’applicare la propria normativa interna in materia di appalti pubblici o le disposizioni relative all’ordine pubblico alle situazioni di distacco al fine di evitare squilibri del loro mercato del lavoro e una concorrenza sleale tra le imprese di servizi locali e straniere, che danneggia non solo i lavoratori, ma anche le imprese locali (specialmente la PMI).

Riforma della direttiva sul distacco

La CES ritiene che le istituzioni comunitarie dovrebbero valutare seriamente la maniera in cui la Corte di giustizia ha interpretato la direttiva sul distacco ed esaminare se tale interpretazione riflette e risponde sufficientemente all’obiettivo iniziale di questa direttiva, come affermato dal suo preambolo: (5) *considerando che (...) la prestazione transnazionale di servizi esige un clima di leale concorrenza e misure che garantiscano il rispetto dei diritti dei lavoratori.*

Laddove questo non fosse il caso, deve essere prevista una revisione della direttiva. La CES vi chiede, in qualità di Presidente del Consiglio, di proporre un dibattito serio.

La clausola di progresso sociale – un nuovo protocollo

Al fine di ristabilire l’equilibrio tra le libertà del mercato interno ed i diritti fondamentali, la CES propone di introdurre una «clausola di progresso sociale» ai trattati europei. (L’idea di una simile clausola era stata originariamente considerata dal Cancelliere Merkel e da Jean-Claude Juncker in conseguenza del voto negativo in Francia e nei Paesi Bassi sul precedente trattato costituzionale).

Secondo la CES le interpretazioni restrittive della Corte di giustizia non rappresentano la sola interpretazione possibile dei trattati europei che hanno una chiara dimensione sociale che sarà rafforzata dal trattato di Lisbona. Una clausola di progresso sociale dovrà chiarire senza ambiguità e definire le relazioni esistenti tra i diritti sociali fondamentali e le libertà del mercato economico. Tale clausola deve essere giuridicamente vincolante al più alto livello al fine di garantire che influenzi i pronunciamenti della Corte di giustizia. Esclusivamente un protocollo allegato ai trattati può offrire sufficienti garanzie in proposito.

Dovrebbe contenere i seguenti elementi chiave:

- a) Dovrà confermare che il mercato unico non è fine a se stesso, bensì è stato creato per realizzare il progresso sociale dei popoli dell'UE;
- b) Dovrà chiarire che le libertà economiche e le regole della concorrenza non possono avere la priorità sui diritti sociali fondamentali ed il progresso sociale, e che in caso di conflitto i diritti sociali saranno prioritari;
- c) Dovrà chiarire che le libertà economiche non possono essere interpretate come la concessione alle imprese del diritto di esercitarle al fine di eludere o aggirare le leggi nazionali in materia sociale sull'occupazione, o per una concorrenza sleale sui salari e sulle condizioni di lavoro.

Siamo perfettamente consapevoli che non avete intenzione di riaprire il dibattito su alcuni aspetti del Trattato di Lisbona. Il processo di ratifica è già sufficientemente difficile. Tuttavia se doveste riaprirlo per rispondere alle esigenze degli Irlandesi, ci sarebbe un'occasione di aggiungere la clausola da noi proposta come protocollo. E, supponendo che non si apporti alcun cambiamento, proporremmo che la clausola di progresso sociale sia aggiunta come protocollo al prossimo trattato, probabilmente il Trattato di adesione della Croazia. Un primo annuncio di una simile intenzione sarebbe molto utile.

Un'ipotesi di testo della clausola sociale di progresso è aggiunta in allegato e saremo lieti di discuterla in futuro con voi e con gli altri soggetti deputati.

Stiamo inviando una copia di questa lettera a Mr. Bertrand, a Mr. Jouyet ed al Presidente Barroso ed al Commissario Spidla.

Distinti saluti,

Wanja Lundby-Wedin
President
ETUC

John Monks
General Secretary
ETUC

(traduzione non ufficiale)